

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2082

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MATTARELLA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1990

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti
della religione cattolica

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ha dato una rinnovata valenza formativa all'insegnamento della religione cattolica, come risulta dal suo articolo 9, là dove si afferma che: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».

L'enunciazione pone in rilievo la necessità che a tale insegnamento sia data una più compiuta istituzionalizzazione.

Ciò comporta anche l'esigenza di un rafforzamento della professionalità che deve inerire alla figura dell'insegnante di religione.

Tale obiettivo di fondo richiede, peraltro, per essere adeguatamente realizzato, una revisione complessiva della posizione giuridica che l'insegnante di religione viene ad assumere attraverso il suo rapporto di servizio con la scuola.

In effetti il conseguimento di una specifica professionalità presuppone un quadro di

maggior continuità nello svolgimento della vicenda di servizio cui l'insegnante medesimo è destinato.

Il che implica un suo più organico radicamento nell'organizzazione della scuola.

Non possono tuttavia essere trascurati, al riguardo, gli aspetti peculiari dell'insegnamento in questione, che mal si adattano ad alcune rigidità proprie del modello organizzativo che è offerto dalla cosiddetta «ruolizzazione».

Per aderire a siffatta preoccupazione, si è cercato, con il presente disegno di legge, di definire una forma più adatta di stabilità, attraverso l'istituzione di appositi elenchi provinciali, nei quali sono da inserire quegli insegnanti che, in possesso dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e dei prescritti titoli di qualificazione professionale, abbiano maturato il requisito di anzianità stabilito dall'articolo 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'applicazione della progressione economica (quattro anni di insegnamento) e si trovino, secondo quanto dispone sempre la stessa norma, nella condizione di ricoprire posto orario con trattamento di cattedra, condizione la cui permanenza è presupposto per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi stessi.

L'inclusione negli elenchi conferisce quindi agli interessati una tendenziale stabilità, che giustifica l'estensione ad essi dello

stato giuridico proprio del personale docente di ruolo, con alcuni indispensabili adattamenti.

È così esclusa l'applicazione delle norme relative al reclutamento ed ai passaggi di cattedra e di ruolo (la specificità dell'insegnamento della religione cattolica condiziona ovviamente la permeabilità tra gli elenchi ad esso attinenti ed i ruoli propri di altri insegnamenti).

Il punto più qualificante è quello che riguarda l'estensione del nucleo centrale della normativa di stato giuridico, che caratterizza la posizione dell'insegnante nell'ambito dell'ordinamento, posizione cui si connettono peraltro particolari responsabilità anche di ordine disciplinare.

Ai fini dei trasferimenti, delle assegnazioni provvisorie e delle riammissioni in servizio è prevista la previa intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

Costituisce causa di estinzione del rapporto di pubblico impiego anche la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano.

Per quanto riguarda il trattamento economico spettante agli insegnanti inseriti negli elenchi, esso è definito in modo da conferirgli uno sviluppo analogo a quello di cui gode il personale docente di ruolo dello stesso tipo di scuola. Si eliminano così immotivate differenziazioni.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge che si propone è volto a dare un assetto al rapporto di servizio degli insegnanti di religione e alla posizione giuridica che vi è connessa.

Il provvedimento mira fundamentalmente ad attribuire loro uno stato giuridico tendenzialmente analogo a quello del personale docente di ruolo e provvede ad integrare il trattamento economico spettante riconoscendo agli stessi i servizi in precedenza prestati.

Si parte dalle norme contenute negli accordi relativi al comparto scuola, le quali hanno come premessa quanto disposto dall'articolo 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Tale originaria disposizione stabiliva che ai docenti di religione fosse applicata, dopo quattro anni di insegnamento, una progressione economica con classi di stipendio corrispondenti all'80 per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, purchè fossero costituiti ed accettati posti orario con trattamento di cattedra.

Delegificata la materia a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 marzo 1983, n. 93, anche il trattamento economico spettante agli insegnanti di religione ha trovato disciplina nell'ambito degli accordi collettivi di lavoro del comparto scuola.

È intervenuto così l'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, che ha recepito l'accordo del 9 febbraio 1987; tale articolo, innovando, ha attribuito al personale docente «di cui all'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso», «un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare».

L'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, recettivo dell'accordo contrattuale per il triennio successivo, nel confermare la norma del 1987, ha precisato che, nelle scuole materne, per le quali il parametro di riferimento era rimasto incerto, il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito con 27 ore settimanali a decorrere dal 1° settembre 1988 e con 25 ore a decorrere dal 1° settembre 1990.

In effetti saranno inclusi nei previsti elenchi coloro i quali saranno in possesso di una certa anzianità di insegnamento, anzianità che non può essere inferiore ai quattro anni stabiliti dalla vigente disciplina quale requisito soggettivo per aver titolo alla progressione economica prevista per i docenti di ruolo.

Oneri finanziari

Premesso quanto sopra, i destinatari della modifica normativa risultano essere così distinti:

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a) docenti di religione nelle scuole materne n. 853;
- b) docenti di religione nelle scuole elementari n. 5688;
- c) docenti di religione nella scuola media n. 6182;
- d) docenti di religione nell'istruzione secondaria di secondo grado n. 5254.

I dati in esame derivano da due rilevazioni statistiche di cui una avviata all'inizio dell'anno scolastico 1988-89 e una effettuata nel febbraio-marzo 1989.

Dal numero dei docenti nella scuola media e secondaria superiore sono state sottratte le unità di personale che avevano meno di quattro anni di servizio.

Ai fini della determinazione dell'onere complessivo per le retribuzioni dei docenti di cui alle lettere c) e d) si tiene conto dell'indennità integrativa speciale in vigore dal 1° novembre 1989 e degli stipendi a regime previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, nonché di un'anzianità media di undici anni, con esclusione dei primi quattro anni di servizio, come da dimostrazione che segue:

stipendio lordo annuo	L.	16.512.000
13 ^a mensilità	»	1.376.000
indennità di funzione annua lorda	»	1.963.000
indennità integrativa speciale	»	<u>11.473.891</u>
<i>Totale</i>	L.	31.324.891
contributi carico Stato	»	<u>4.134.727</u>
<i>Totale spesa individuale</i>	L.	<u>35.459.618</u>
per n. 11.436 = spesa complessiva	L.	<u><u>405.516.191.448</u></u>

Tale onere, con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di quattro anni di anzianità, salirebbe a 435 miliardi di lire, con un incremento di 30 miliardi di lire.

Se si considera che l'80 per cento dei docenti di cui trattasi presta servizio per un orario non inferiore a 12 ore settimanali la maggiore spesa per il riconoscimento di quattro anni viene ad attestarsi intorno a 24 miliardi di lire (80 per cento di lire 30 miliardi).

Per i docenti nelle scuole elementari e materne, considerato che il loro ingresso nell'area dell'insegnamento della religione è di data recente e che l'orario settimanale complessivo di servizio ben difficilmente raggiunge i massimi previsti, in linea teorica il nuovo assetto retributivo non dovrebbe trovare integrale attuazione. Se un onere deve essere calcolato questo pertanto va riferito quasi esclusivamente ai docenti che erano già in servizio in base a disposizioni valide in sede locale (vedi, per esempio: Milano), talchè per circa 600-700 unità, ridotte a circa la metà se si effettua un ricompattamento verso l'orario

completo di servizio, la maggiore spesa aumenta di 0,900 miliardi di lire, per un totale complessivo, quindi di 24,900 miliardi di lire.

Premesso che l'inserimento nell'elenco può essere disposto all'inizio dell'anno scolastico, così come avviene per le nomine in ruolo ai sensi del titolo II, capo VII, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 e che il riconoscimento del servizio pre-ruolo può essere effettuato dopo il superamento del periodo di prova, così come disposto dal titolo III, capo IV, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, l'onere a regime derivante dal presente disegno di legge e ammontante a lire 24,9 miliardi, non potrà che decorrere dall'anno finanziario 1992.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono inclusi in distinti elenchi provinciali per la scuola materna ed elementare, la scuola media e la scuola secondaria superiore i docenti di religione cattolica i quali, in possesso di idoneità riconosciuta da un ordinario diocesano della provincia e dei rispettivi titoli di qualificazione professionale stabiliti ai sensi del punto 5, lettera b), numero 4), del protocollo addizionale all'accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e siano nominati, ai sensi del punto 5, lettera a), del citato protocollo addizionale, dal provveditore agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

Art. 2.

1. Ai docenti di religione cattolica inclusi nell'elenco provinciale di cui all'articolo 1 è attribuito il trattamento economico spettante al personale docente di ruolo dello stesso tipo di scuola e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di stato giuridico previste dal titolo II - capo VII, dal titolo III - capi I, II, con esclusione dei passaggi di cattedra e di ruolo, IV e V e dai titoli IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio si dà luogo previa intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, che riconosca l'idoneità. Ai casi di decadenza dall'impiego richiamati dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si aggiunge la perdita dell'ido-

neità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha riconosciuta.

Art. 3.

1. Cessano dall'appartenere all'elenco provinciale di cui all'articolo 1 i docenti per i quali vengono meno le condizioni previste dall'articolo 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. In tal caso, al docente che continui a prestare servizio per un numero di ore inferiori a quello di cattedra il trattamento economico viene corrisposto sulla base di quello maturato nell'anno scolastico precedente, rapportato alle ore d'insegnamento prestate.

Art. 4.

1. Per i posti non coperti dai docenti di religione cattolica appartenenti agli elenchi provinciali di cui all'articolo 1 si provvede mediante incarico annuale del provveditore agli studi da conferire secondo la particolare normativa vigente in materia di nomina degli insegnanti di religione cattolica.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.300 milioni per l'anno 1991 ed in annue lire 24.900 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle Amministrazioni pubbliche», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.